

Schema di procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici a livello nazionale, aggiornato alla luce delle modifiche legislative introdotte dal Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127, in materia di conferenza di servizi.

Premessa

Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2013, disciplina i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.

In particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato provvedimento normativo stabilisce che i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti a livello nazionale da Università, organismi ed enti di ricerca e da consigli, ordini e collegi professionali, previa autorizzazione del MiSE, d'intesa con MATTM e MIT, ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi a livello regionale ed il rilascio della relativa autorizzazione ai soggetti formatori riconosciuti sulla base delle proprie procedure.

La norma non prevede ulteriori indicazioni in merito alla procedura da seguire per il rilascio dell'autorizzazione. Pertanto, si è ritenuto necessario, per esigenze di trasparenza e di uniformità nella valutazione delle domande, condividere tra le Pubbliche Amministrazioni interessate uno schema procedurale e gli elementi da utilizzare nella valutazione delle richieste e nell'esercizio dei compiti amministrativi attribuiti.

Della procedura stessa e dei relativi esiti sarà data idonea notizia attraverso pubblicazione sul sito web delle Amministrazioni coinvolte.

Il DPR 75/2013 è stato inoltre modificato dall'articolo 1, comma 8^{ter}, lettera g, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. "Destinazione Italia"), convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, che ha innalzato a 80 ore la durata minima del corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici.

Il presente aggiornamento si rende necessario a seguito delle modifiche apportate alla legge n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") dal Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Soggetti che possono inoltrare la richiesta

L'articolo 2, comma 5 del DPR 75/2013 fornisce un elenco esaustivo dei soggetti che possono svolgere, a livello nazionale, i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici ed i relativi esami finali; pertanto possono inoltrare la richiesta di autorizzazione i soggetti sotto elencati:

- Università;
- Organismi ed Enti di ricerca;
- Consigli, ordini e collegi professionali.

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inoltrata alla Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico – della Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (DGMEREEN) del Ministero dello sviluppo economico, al seguente indirizzo: Via Molise, 2 - 00187 Roma, oppure a mezzo pec all'indirizzo: dgmereen.div07@pec.mise.gov.it.

La richiesta deve riportare dettagliatamente le seguenti informazioni:

- la descrizione dei contenuti del corso, suddivisi in moduli tematici individuati nel rispetto dei contenuti minimi di cui all'allegato 1 del DPR 75/2013, che tenga in considerazione anche i concetti di illuminazione e di climatizzazione estiva, riferita sia all'involucro che agli impianti. Tali contenuti devono inoltre essere sinteticamente descritti con un breve sommario inserito in programma;
- la durata espressa in ore, non inferiore a 80 ore complessive, specificando il numero di ore dedicate a ciascun modulo;
- le modalità di svolgimento dei corsi (lezioni frontali, esercitazioni pratiche, e-learning);
- il numero di partecipanti per classe;
- il CV dei docenti coinvolti deve indicare la formazione in uno degli indirizzi di cui all'art. 2, commi 3 e 4 del DPR 75/2013, o in indirizzi giuridici limitatamente agli insegnamenti di cui al modulo I dell'allegato 1 al DPR. Il CV dei docenti deve fornire evidenza della pregressa esperienza (almeno triennale), nel primo caso, in materia di certificazione energetica degli edifici e nel secondo caso, nella trattazione dei profili giuridici inerenti la materia stessa. Il CV, inoltre, deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000, e deve riportare l'autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 196/2003;
- il CV dell'esperto esterno deve indicare la formazione in uno degli indirizzi di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 75/2013 ed una adeguata esperienza (almeno quinquennale) nel settore della certificazione energetica degli edifici. Il CV dell'esperto esterno deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000, e deve riportare l'autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003;
- le eventuali esperienze pregresse del soggetto richiedente nella realizzazione di corsi sul tema efficienza energetica degli edifici (con l'indicazione delle certificazioni, ove disponibili);
- le modalità di espletamento degli esami;
- il format di attestato di frequenza e superamento dell'esame finale;
- il costo dell'iscrizione;
- le ulteriori informazioni utili per valutare la rispondenza del corso ai requisiti minimi riportati nel paragrafo successivo.

Valutazione delle domande di autorizzazione

L'attività istruttoria preliminare, relativa alla completezza della domanda e alla presenza degli elementi essenziali, è svolta dalla Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico del Ministero dello sviluppo economico.

Ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241/90, come modificata dal D. Lgs. n. 127/2016, la conferenza dei servizi decisoria, volta alla valutazione contestuale delle domande di autorizzazione e all'acquisizione dell'intesa da parte del MATTM e del MIT, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona.

La conferenza di servizi è indetta dal MiSE entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione completa di tutti gli elementi richiesti dal presente schema. A tal fine, il MiSE comunica alle Amministrazioni interessate quanto segue:

- a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione;
- b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere ulteriori integrazioni documentali o chiarimenti in ordine a quanto trasmesso;
- c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le Amministrazioni interessate devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, **fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, di norma pari a 45 giorni**;
- d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter della legge 241/1990, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Alla conferenza di servizi partecipano il MATTM e il MIT, anche in forma telematica, attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.

Si rappresenta che la norma citata dispone che l'amministrazione procedente (il MiSE, in questo caso) possa comunque adottare la determinazione conclusiva del procedimento in caso di silenzio da parte dei Ministeri concertanti, decorso il termine fissato.

Nell'ambito dell'istruttoria, sarà valutata la presenza dei seguenti elementi, ritenuti indicatori di adeguata qualità dell'offerta formativa:

- corrispondenza dei contenuti proposti ai contenuti minimi indicati nell'allegato 1 al DPR 75/2013, con approfondimento delle materie trattate e maggiori dettagli sui contenuti specifici;
- durata del corso non inferiore a 80 ore, escluso l'esame finale;
- durata di ciascun modulo non inferiore a 4 ore;
- obbligo di frequenza di almeno l'85% delle ore di formazione previste per l'ammissione all'esame finale;
- corretto equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni pratiche (intese anche come esercitazioni in aula), le quali non possono essere inferiori al 20% del monte ore complessivo;
- docenti con esperienza professionale almeno triennale nel settore;
- numero di partecipanti per classe non superiore a 35 unità;
- dichiarazione di utilizzo di sedi conformi ai requisiti di legge in materia di sicurezza e di accessibilità;
- esame finale condotto nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) ammissione del candidato subordinata alla verifica della frequenza minima obbligatoria (85% delle ore complessive del corso);
 - b) presenza nella commissione di esame di un esperto esterno all'organismo organizzatore del corso, che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso e che svolga le funzioni di supervisione complessiva;
 - c) esecuzione della prova finale esclusivamente in modalità frontale. La prova deve prevedere una prova scritta finalizzata a valutare la comprensione degli argomenti trattati nel corso e una prova orale incentrata sulla discussione di un APE. La prova orale è subordinata al superamento della prova scritta.
- contenuti dell'attestato di frequenza al corso e di superamento dell'esame finale, da consegnare al partecipante:
 - a) indicazione della dicitura "Attestato di frequenza corso e superamento esame per tecnici certificatori energetici ai sensi del DPR 75/2013";
 - b) data di rilascio;
 - c) logo, denominazione ed indirizzo dell'ente autorizzato ad erogare il corso;
 - d) riferimenti relativi all'autorizzazione ottenuta per l'erogazione del corso;
 - e) sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente erogatore;
 - f) dichiarazione del superamento del limite di frequenza minima richiesta.

Nel caso di corsi somministrati in modalità e-learning, sarà valutata inoltre la somministrazione delle lezioni attraverso una idonea piattaforma informatica che consenta l'attiva partecipazione del discente e la presenza di strumentazione atta a controllare l'effettiva frequenza al corso.

Le domande sono valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria preliminare condotta dalla Divisione VII – DGMEREEN del MiSE. Nei casi in cui si rendano necessarie integrazioni alla richiesta presentata, esse sono richieste al proponente a cura della Divisione VII; in tal caso, il termine di 45 giorni per la conclusione della valutazione è sospeso fino alla ricezione delle informazioni richieste.

Tenendo conto dei criteri minimi elencati nell'allegato 1 al DPR 75/13, sono valutate le istanze di riconoscimento della formazione pregressa, a condizione che essa sia stata erogata esclusivamente dai soggetti elencati al comma 5, art. 2 del DPR, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto stesso e comunque non oltre un anno antecedente la richiesta stessa.

Comunicazione

L'esito della valutazione è comunicato al richiedente a cura della Divisione VII - DGMEREEN del MiSE, entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. La comunicazione contiene l'indicazione del responsabile del procedimento, degli eventuali motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, oltre alle prescrizioni di cui all'art. 10 bis della legge 241/90.

L'autorizzazione ha durata triennale e permette, entro detto periodo di validità, di replicare il corso secondo le modalità autorizzate.

L'elenco dei corsi autorizzati viene pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico.

Al fine di assicurare all'utente una corretta informazione, qualsiasi pubblicizzazione del corso da parte dell'ente erogante, deve riportare la dicitura "corso accreditato MiSE-MATTM-MIT, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DPR 75/2013".

Verifiche

Il Ministero dello sviluppo economico effettua verifiche a campione sui corsi autorizzati per accertare il rispetto dei requisiti minimi, anche avvalendosi di altre Amministrazioni o soggetti pubblici qualificati. In caso di accertata inosservanza dei requisiti minimi, le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione, mediante la medesima procedura sopra descritta, ne valutano la sospensione o la revoca.

Il soggetto autorizzato allo svolgimento del corso è l'unico responsabile nei confronti delle Amministrazioni che hanno concesso l'autorizzazione stessa.

Roma, 24 gennaio 2017